AREA TECNICA MANUTENTIVA

Determinazione di Area n.174 del 25-10-2021

N. 442 registro generale del 25-10-2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE AREE A VERDE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO FIUME MERA E COLLEGAMENTO DEI TRE PONTI".

Il sottoscritto **Bernasconi geom. Eugenio**, Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva

VISTI:
- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- l'art.192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- l'art.183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- l'art.26 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 27.01.2021, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 comprensivo della nota di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 27.01.2021, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.32 del 12.03.2021, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativamente all'anno 2021;

PRESO ATTO che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023:
- di Giunta Comunale n. 8 del 29.01.2021, esecutiva;
- di Giunta Comunale n. 11 del 10.02.2021, esecutiva;
- di Giunta Comunale n. 33 del 12.03.2021, esecutiva;
- di Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2021, esecutiva;
- di Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2021, esecutiva;
- di Giunta Comunale n. 59 del 14.05.2021, esecutiva;
- di Consiglio Comunale n. 28 del 30.06.2021, esecutiva;
- di Consiglio Comunale n. 37 del 30.07.2021, esecutiva;
- di Consiglio Comunale n. 41 del 25.08.2021, esecutiva;
- di Giunta Comunale n.102 del 08.09.2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 26.02.2020, esecutiva, è stato approvato il progetto di esecutivo dei lavori denominati "**Realizzazione nuovo percorso pedonale lungo fiume Mera e collegamento dei tre ponti Via Bossi - Via Consoli Chiavennaschi - Via A.**

Moro" - **CUP H91B17000220005**, dell'importo di € 868.027,48, al netto delle spese già sostenute pari ad € 38.972,52, e così per complessivi € 907.000,00 redatto dall'Ing. Nicola Geronimi dello Studio Geronimi Associato di Chiavenna (SO);

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n.22 del 08.02.2021 (Reg. Gen. n.52/2021) i lavori in oggetto sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire tra gli operatori economici TGA & C. COSTRUZIONI S.R.L.S. (capogruppo/mandataria) con sede a Sondrio in via delle Prese n. 6, c.f./p.IVA 00997950142, e C.M. CARPENTERIA METALLICA S.R.L. (mandante) con sede a Garbagnata Monastero (LC) in via Europa n. 19, c.f./p.IVA 01244500136, che ha offerto un ribasso del 16,78% sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di 540.796,20 oltre IVA 10%;
- i lavori sono in fase di ultimazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 07.07.2021, esecutiva, sono stati approvati due elaborati aggiornati (All.11-Piano particellare ed indennizzi e All.12-Quadro economico) del progetto esecutivo dei lavori di "**Realizzazione nuovo percorso pedonale lungo fiume Mera e collegamento dei tre ponti Via Bossi - Via Consoli Chiavennaschi - Via A. Moro**" – CUP H91B17000220005datati giugno 2021, redatti dall'**Ing. Nicola Geronimi** dello Studio Geronimi Associato di Chiavenna (SO), che prevedono una spesa complessiva di **€ 907.000,00**;

DATO ATTO che:

- all'interno delle somme a disposizione del quadro economico approvato con la sopra citata deliberazione G.C. n.80/2021 sono previsti € 23.500,00 per "arredo urbano e sistemazione a verde";
- è necessario affidare l'incarico di progettazione per la sistemazione delle aree a verde adiacenti al percorso pedonale lungo il fiume Mera;

DATO ATTO che:

- l'Ing. Nicola Geronimi dello Studio Geronimi Associato con studio a Chiavenna (SO) in via Raschi 30, c.f./ p.IVA 00842100141 ha dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico professionale di cui trattasi in collaborazione con la dott.ssa forestale Sara Martelletti di Chiavennna e ha presentato preventivo di spesa per onorario e spese (prot. n.12820 del 18.10.2021) che comporta una spesa di € 3.400,00 + contr. integr. 4% + IVA 22%, per un importo complessivo di € 4.313,92;
- considerato l'importo, è quindi possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

DATO ATTO che la scelta del professionista è motivata da ragioni di opportunità e convenienza, poiché lo stesso è in grado di garantire tempestività nello svolgimento dell'incarico;

VISTI:

1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici", di seguito denominato D. Lgs. 50/2016, come corretto dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 e recentemente modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ed in particolare:
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

2) la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), ed in particolare l'art. 1 recante: "*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*";

3) l'art.3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

4) l'art.510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208: "*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*" e rilevato quanto segue in merito:
 a) in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
 b) tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
 - in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
 - in applicazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
 - in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

 c) il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera b);
 d) l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel testo ora vigente che dispone anche per i Comuni l'obbligo, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'art.1, comma 1, lett. a), della legge n.55 del 2019, come modificato, da ultimo, dall'art.52, comma 1, lettera a), legge n.108 del 2021, che ha sospeso fino al 30 giugno 2023 l'applicazione dell'art.37, comma 4, del D. Lgs. 50/2019 che disponeva per i comuni non capoluogo di provincia l'obbligo di ricorrere a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, o mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero di associarsi o consorziarsi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, oppure di ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56;

ATTESO che, per la specificità del servizio da acquisire non è possibile far ricorso alle convenzioni in corso presso Consip S.p.a., né al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip;

VISTO l'art.30 del D. Lgs. n.50/2016 e rilevato che il ricorso all'affidamento diretto consente di rispettare i principi ivi enunciati, per i seguenti motivi:

a) principio di economicità (l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione): l'importo dell'acquisto non giustifica in alcun modo l'impiego di risorse finanziarie e di personale che comporterebbe una procedura di gara ordinaria;
b) principio di efficacia (la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati) poiché l'affidamento del servizio consente di conseguire gli scopi di interesse pubblico perseguiti da questo ente;
c) principio di tempestività (l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni): il metodo di affidamento consente di ridurre notevolmente i tempi della procedura;
d) principio di trasparenza: viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D. Lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D. Lgs 50/2016;
e) principio di pubblicità: tale principio, in considerazione della esiguità del presente affidamento, rimane impregiudicato grazie alla conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
f) principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento: le complesse procedure che conseguirebbero alle procedure ordinarie individuate dal Codice non sarebbero proporzionali, adeguate ed idonee rispetto a finalità e importo dell'affidamento; l'esigenza di rispettare tale principio assorbe, mantenendoli impregiudicati, i principi di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e di rotazione;

PRESO ATTO:

- che con deliberazione n.1121 del 29 dicembre 2020, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ha stabilito le modalità, i termini e l'entità dei contributi dovuti all'Autorità stessa dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle stazioni appaltanti, in relazione all'importo a base di gara;
- che, in ragione della suddetta deliberazione, per la presente procedura non è dovuto il versamento di alcun contributo né da parte della Stazione Appaltante né da parte degli operatori economici che partecipano alla gara, poiché l'importo posto a base di gara è inferiore ad € 40.000,00;

RICHIAMATI gli artt.80 e 83 del D. Lgs. n.50/2016;

RITENUTA l'offerta presentata valida e congrua;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTI:

A. il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
B. il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
C. l'art.183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa";

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

VISTI:

- l'art.32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";*
- il punto 4.1.3 delle linee guida ANAC n.4: "*Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il vigente regolamento comunale in materia di controlli interni e dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 4, che l'esito favorevole del controllo di regolarità amministrativa è attestato con la sottoscrizione del presente atto;

VISTO il decreto del Sindaco di Chiavenna prot. n.15043/2019 in data 05.12.2019 e ritenuta la propria competenza, per le ragioni citate in premessa-narrativa

DETERMINA

DI AFFIDARE, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) della Legge n.120/2020, all'Ing. Nicola Geronimi dello Studio Geronimi Associato con studio a Chiavenna (SO) in via Raschi 30, c.f./ p.IVA 00842100141, che si avvarrà della collaborazione della dott.ssa forestale Sara Martelletti di Chiavenna l'incarico professionale di progettazione della sistemazione delle aree a verde nell'ambito del progetto "Nuovo percorso pedonale lungo fiume Mera e collegamento dei tre ponti", al prezzo offerto di **€ 3.400,00** + C.I.P. 4% + IVA 22% = € 4.313,92 come da offerta acquisita al protocollo dell'Ente con il n.12820 in data 18.10.2021;

DI SUB-IMPEGNARE a favore dell'operatore economico all'Ing. Nicola Geronimi dello Studio Geronimi Associato con studio a Chiavenna (SO) in via Raschi 30, c.f./ p.IVA 00842100141, la spesa derivante dal presente affidamento, pari ad **€ 4.313,92**, imputandola sul Capitolo **347009** – impegno 562 - del bilancio corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, come meglio indicato nella sotto estesa attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016, il responsabile unico del procedimento (RUP) per tutte le fasi della presente procedura è il geom. Eugenio Bernasconi;
- il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art.32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00, per lo svolgimento della relativa procedura non è stato necessario avvalersi ci si è avvalsi del Sistema regionale di negoziazione telematica denominato "Sintel", gestito da ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge 145/2018 (finanziaria 2019), e dall'art. 9 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazione con Legge 6 luglio 2012 n. 94;
- i termini e le modalità di espletamento dell'incarico sono contenuti nell'offerta presentata, che forma parte integrante e sostanziale del contratto, da stipulare mediante corrispondenza secondo

l'uso del commercio ai sensi dell'art.32, comma 14 del D. Lgs. n.50/2016;

- la stazione appaltante e il professionista incaricato assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;
- il codice identificativo gara (CIG) attribuito ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 è **ZAF338320A**;
- il R.U.P. ha accertato il possesso da parte dell'operatore economico incaricato dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità di cui al par. 4.2 delle Linee Guida ANAC n.4 (consultazione del casellario ANAC e verifica della regolarità contributiva - vedasi la documentazione depositata agli atti), pertanto la presente determinazione è immediatamente efficace;

DI DARE ATTO inoltre che:

- in ragione della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.1121 del 29 dicembre 2020, per la presente procedura non è dovuto il versamento di alcun contributo a favore dell'ANAC, né da parte della Stazione Appaltante né da parte degli operatori economici che partecipano alla gara, poiché l'importo posto a base di gara è inferiore ad € 40.000,00;
- il responsabile del procedimento provvederà ad ogni atto consequenziale al presente provvedimento, in conformità alla normativa vigente, compresa la pubblicazione della presente determinazione sul profilo del committente e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
- la relativa spesa, nell'ambito dello stanziamento di cui sopra, verrà liquidata direttamente con mandato di pagamento da parte dell'Ufficio Ragioneria, dopo l'accertamento del regolare svolgimento del servizio e previa presentazione della relativa fattura debitamente vistata dal competente ufficio;

DI TRASMETTERE il presente atto:

- al all'Ing. Nicola Geronimi dello Studio Geronimi Associato di Chiavenna (SO);
- all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO, infine:

- che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.183, comma 7 del D. Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile dell'Area
Eugenio Bernasconi
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005